REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1266 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (¹) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (²), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all'epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d'America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio antidumping istituito dal suddetto regolamento con l'espressione «le misure iniziali». L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio (³), in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, entrambe situate in Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (4), la Commissione europea ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).
- (1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
- (2) Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26).
- (3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12).
- (4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69).

- (4) Il regolamento (UE) 2015/1518, come modificato dal regolamento (UE) 2016/676 (3), ha inoltre esteso il dazio antidumping definitivo alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, entrambe situate in Ontario, Canada, e dalla società DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nuova Scozia, Canada. Con lo stesso regolamento, la Commissione europea ha anche esteso il dazio antidumping definitivo alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.
- (5) I dazi antidumping attualmente in vigore sono importi fissi compresi tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, di 115,6 EUR per tonnellata sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e di 172,2 EUR per tonnellata sulle importazioni di tutte le altre società.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 è stato inoltre modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione (6) per consentire alle società che non avevano esportato il biodiesel durante il periodo dell'inchiesta iniziale di chiedere un riesame per appurare se potessero essere assoggettate al dazio istituito per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.
- (7) In virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione (7), a seguito di una richiesta di applicazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, il regolamento (UE) 2015/1518 è stato modificato inserendo nell'allegato I la società statunitense Organic Technologies, Coshocton (Ohio), e quindi rendendola soggetta al dazio medio ponderato di 115,6 EUR per tonnellata applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (8) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (9) La domanda di riesame è stata presentata l'11 giugno 2020 dall'European Biodiesel Board («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori dell'UE che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (10) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 settembre 2020 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di biodiesel originario degli USA. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (°) («l'avviso di apertura»).
- (11) Nella stessa data la Commissione ha avviato un riesame separato in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA (10).
- (5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/676 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 31).
- (°) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione, del 22 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 245 del 23.9.2017, pag. 1).
- (7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione, del 10 agosto 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 33).
- (8) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 18 del 20.1.2020, pag. 20).
- (°) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU C 303 del 14.9.2020, pag. 18).
- (¹º) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU C 303 del 14.9.2020, pag. 7).

(12) Il governo del Canada ha presentato osservazioni in merito all'avvio di tale riesame rilevando che, in caso di mantenimento delle misure, avrebbe dovuto essere mantenuta anche l'esenzione concessa ai tre produttori di biodiesel canadesi. L'esenzione è stata mantenuta all'articolo 2 del presente regolamento.

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(13) L'inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1º luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5. Recesso del Regno Unito dall'Unione europea

- (14) Il presente procedimento è stato avviato il 14 settembre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l'UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell'Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1º gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito non potevano dunque più essere considerate parti interessate nel presente procedimento.
- (15) Con una nota al fascicolo (11) datata 15 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. BP OIL International Limited e Argent Energy hanno chiesto di continuare a essere considerate parti interessate e hanno ottenuto tale diritto sulla base degli elementi di prova presentati. In particolare, entrambe le società hanno fornito prova dell'esistenza, all'interno dei rispettivi gruppi, di soggetti collegati operanti sul mercato dell'Unione. La società madre britannica Valero Energy Limited è stata invece sostituita dalla sua controllata irlandese Valero Energy Limited Ireland, in quanto quest'ultima opera sul mercato dell'Unione.

1.6. Parti interessate

- (16) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti negli USA e le autorità degli USA, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
- (17) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute richieste di audizione.

1.7. Campionamento

(18) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

(19) Il 14 settembre 2020 la Commissione ha comunicato alle parti interessate il campione provvisorio dei produttori dell'Unione a norma del punto 5.4 dell'avviso di apertura. Il campione è stato selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nel 2019, nonché dell'Unione geografica dei produttori del prodotto simile. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 17,5 % dei volumi di produzione totali stimati del prodotto simile nell'Unione e assicuravano anche una buona distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni entro il termine di sette giorni dalla notifica del campione provvisorio di produttori dell'Unione.

1.7.2. Campionamento degli importatori

(20) Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

⁽¹¹⁾ Documento Tron: t21.000417.

- (21) Solo un importatore indipendente, Shell Trading Rotterdam BV, ha fornito le informazioni richieste, per cui la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.
 - 1.7.3. Campionamento dei produttori esportatori
- (22) Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti degli USA a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità del paese interessato di individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (23) All'atto dell'apertura una copia dei questionari è stata resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio.
- (24) Tre produttori esportatori degli USA si sono manifestati e si sono dichiarati disposti a collaborare con la Commissione nell'inchiesta. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. Tutte e tre le società che si sono manifestate sono state quindi invitate a compilare un questionario e a trasmetterlo alla Commissione entro il termine fissato.

1.8. Omessa collaborazione da parte del paese interessato

- (25) Il 15 ottobre 2020 una delle tre società ha informato via email la Commissione che non avrebbe più collaborato. In aggiunta nessuna delle altre due società ha fornito le informazioni richieste entro il termine fissato compilando e restituendo il questionario.
- (26) Il 10 novembre 2020 la Commissione ha inviato una lettera alle tre società, informandole della sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni dell'inchiesta in base ai dati disponibili. Anche le autorità degli USA sono state informate di tale intenzione. Il termine per la presentazione di osservazioni in merito alla lettera era il 17 novembre 2020. Non sono pervenute osservazioni.
- (27) Poiché nessuno dei tre produttori esportatori degli USA ha collaborato all'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha deciso di applicare le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni in base ai dati disponibili.

1.9. Questionari

- (28) All'atto dell'apertura una copia dei questionari è stata resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio.
- (29) Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e da un importatore indipendente dell'Unione.

1.10. Verifica

(30) In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (12). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.

Produttori dell'Unione

- SAIPOL Bu Diester, Francia
- CAMPA Iberia S.A.U., Spagna
- VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Germania

⁽¹²⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

Importatori

ΙT

Shell Trading Rotterdam BV, Paesi Bassi

1.11. Divulgazione delle informazioni

- (31) Il 21 maggio 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
- (32) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (33) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 29), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 29), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 29), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 29), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 29), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 29), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 29), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 29), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 12), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 29, 3826 00 10 59, 3826 00 10 99), ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 19) («prodotto in esame»).
- (34) Il biodiesel è un carburante rinnovabile prodotto da un'ampia gamma di materie prime, ossia oli vegetali quali olio di colza, olio di soia, olio di palma, oli per friggere usati, grassi animali o biomassa.
- (35) Il biodiesel è utilizzato nel settore dei trasporti, prevalentemente miscelato con diesel minerale (ossia petrolio/diesel convenzionale) e in misura molto marginale in forma pura (B100).

2.2. Prodotto simile

- (36) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e [tecniche] di base e i medesimi impieghi di base:
 - il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno degli USA; e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (37) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(38) La società svedese Preem AB e la società Valero Energy Ltd Ireland, produttrici e fornitrici di carburante e in quanto tali utilizzatrici del prodotto in esame, hanno affermato che il biodiesel a base di estere metilico di acidi grassi (FAME) e quello a base di oli vegetali idrotrattati (HVO) sono due tipi diversi di biodiesel, e che l'HVO dovrebbe essere escluso dall'attuale definizione del prodotto. Nel regolamento del 2009 che ha istituito misure provvisorie (13), tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel erano considerati carburanti biodiesel. I tipi di biodiesel FAME e HVO possono entrambi essere miscelati con diesel: nonostante alcune differenze nelle caratteristiche fisiche, l'uso finale del prodotto è lo stesso ed entrambi i prodotti sono fabbricati dall'industria dell'Unione. Inoltre la denuncia dell'inchiesta iniziale definiva espressamente il carburante diesel derivato da HVO come parte del prodotto in esame e all'epoca nessuna delle parti ha contestato tale affermazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽¹³) Regolamento (CE) n. 193/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22).

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(39) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

3.1. Osservazioni preliminari

ΙT

- (40) A causa della mancanza di collaborazione, come descritto ai considerando da 25 a 27, non è stato possibile effettuare un'analisi basata su dati verificati forniti dai produttori degli USA.
- (41) A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. La Commissione ha pertanto utilizzato le fonti di informazione seguenti: la domanda di riesame in previsione della scadenza e le successive osservazioni presentate dal richiedente, Eurostat, Global Trade Atlas («GTA») e i siti web dell'Energy Information Administration («EIA») degli USA e del ministero dell'Agricoltura statunitense («USDA»).

3.2. Persistenza del dumping

(42) In seguito all'istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione si sono ridotte quasi a zero a partire dal 2013. A titolo di esempio sono state importate circa 156 tonnellate dagli USA durante il PIR (dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020). Questi volumi rappresentano solo lo 0,04 % delle esportazioni totali degli USA e una percentuale anche minore del consumo dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che questi volumi ridotti non forniscono una base sufficiente per un'analisi della persistenza del dumping. La Commissione ha quindi concentrato la sua inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.3. Reiterazione del dumping

- (43) La Commissione ha analizzato la probabilità di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati in particolare i seguenti elementi: il rapporto tra i prezzi del prodotto fabbricato e venduto nell'Unione e negli USA, il rapporto tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e i prezzi negli USA, il rapporto tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e il livello di prezzi nell'Unione, le capacità inutilizzate negli USA e le pratiche di elusione e di assorbimento.
 - 3.3.1. Confronto tra i prezzi del prodotto fabbricato e venduto nell'Unione e negli USA
- (44) I servizi della Commissione si sono avvalsi di due fonti d'informazione per stabilire il prezzo di vendita del biodiesel sul mercato interno degli USA durante il PIR: i) informazioni fornite dal ministero dell'Agricoltura statunitense (USDA), e ii) informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza.
- (45) Per il PIR, dalle informazioni fornite dall'USDA risultava un prezzo di vendita franco fabbrica sul mercato interno di 909,05 USD per tonnellata. Al tasso di cambio medio euro/dollaro durante il PIR (1 EUR = 1,105 USD), questo valore corrisponde a un prezzo di vendita sul mercato interno degli USA pari a 822,31 EUR per tonnellata. Questa cifra è vicina a quella di cui alle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, che indicavano un prezzo di vendita sul mercato interno di 918,06 USD (820 EUR) per tonnellata. La Commissione ha ritenuto opportuno considerare il prezzo praticato sul mercato degli USA come accertato (822,31 EUR) per l'analisi della reiterazione.
- (46) Il prezzo medio franco fabbrica del biodiesel venduto nell'Unione da produttori dell'Unione durante il PIR, come indicato nella tabella 1, era di 771 EUR per tonnellata.
- (47) I produttori degli USA, per rientrare nel mercato dell'Unione, dovrebbero vendere a un prezzo vicino o inferiore a 771 EUR per tonnellata. Il loro prezzo finale dovrebbe comprendere anche i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il dazio doganale vigente (6,5 %) applicabile al biodiesel. Secondo i dati ottenuti nel corso dell'inchiesta, i costi ammonterebbero a circa 92 EUR per tonnellata. La Commissione ha basato tale importo a) sui costi di nolo e trasporto, come calcolati dal richiedente, e b) sui dazi doganali (6,5 %) applicabili al prezzo all'importazione di biodiesel proveniente dagli USA, calcolato dalla Commissione previa consultazione di informazioni pubblicamente disponibili, come il Global Trade Atlas («GTA»), e l'ha arrotondato a 106 EUR per tenere conto anche di alcune spese aggiuntive successive all'importazione.

- (48) Di conseguenza, qualora riprendessero le esportazioni nell'Unione a prezzi competitivi, con tutta probabilità i produttori statunitensi dovrebbero applicare un prezzo franco fabbrica inferiore a 665 EUR per tonnellata, che sarebbe inferiore al prezzo di vendita sul mercato interno degli USA e sarebbe quindi un prezzo di dumping.
 - 3.3.2. Confronto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e i prezzi negli USA
- (49) La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento del prezzo delle esportazioni di biodiesel degli USA verso paesi terzi durante il PIR.
- (50) La Commissione ha consultato informazioni pubblicamente disponibili come il *Global Trade Atlas* («GTA») e ha estratto le quantità e i valori delle esportazioni di biodiesel di cui al codice SA 3826 00 con riferimento al PIR. Le quantità esportate (in tonnellate) in tutti i paesi (UE inclusa) ammontano a 389 075 tonnellate, di cui 14 tonnellate sono state esportate nell'Unione.
- (51) La tabella confronta il prezzo di vendita medio in USD per tonnellata debitamente adeguato a livello franco fabbrica (deducendo 82,52 USD per tonnellata per il trasporto interno come indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza) con il prezzo medio sul mercato interno degli USA per i sei paesi (al di fuori dell'UE) verso i quali gli USA hanno esportato più dello 0,1 % delle loro esportazioni totali durante il PIR.

Tabella 1

Volumi delle esportazioni e prezzi all'esportazione degli USA durante il PIR

Paesi di destinazione	Quantità esportate (in tonnellate)	Percentuale delle esportazioni in tutti i paesi	Prezzo medio franco fabbrica (USD) per tonnellata	Prezzo medio franco fabbrica (EUR) per tonnellata	Prezzo medio franco fabbrica sul mercato interno degli USA (EUR) per tonnellata (cfr. considerando 45)
Canada	354 442	91,1	805,33	728,48	822,31
Cina	12 363	3,2	316,49	286,29	822,31
Norvegia	3 500	0,9	862,48	780,18	822,31
Perù	2 144	0,6	591,72	535,26	822,31
Messico	1 204	0,3	661,23	598,13	822,31
Corea del Sud	475	0,1	363,15	328,49	822,31

Fonte: GTA

- (52) La tabella mostra che per tutti i sei paesi di esportazione i produttori degli USA vendono a prezzi inferiori ai prezzi di vendita sul mercato interno in percentuali che oscillano tra il 5 % e il 65 %. Esistono inoltre notevoli differenze nei prezzi all'esportazione tra i vari paesi destinatari della maggior parte delle esportazioni degli USA durante il PIR.
- (53) Dalla tabella emerge infine che i prezzi medi all'esportazione più elevati sono praticati a paesi quali Canada e Norvegia, che ricevono il 92 % delle esportazioni totali degli USA. A tale proposito la domanda precisa che il biodiesel più costoso esportato in Canada è derivato da tipi specifici di materie prime che presentano una migliore resistenza alle basse temperature, come la canola, o può anche essere biodiesel HVO caratterizzato da eccellenti proprietà a freddo. Il fatto che i prezzi medi all'esportazione nei due paesi in questione siano più elevati si spiega pertanto con il costo superiore delle materie prime (ad esempio la canola).
 - 3.3.3. Confronto tra i prezzi all'esportazione in paesi terzi e il livello dei prezzi dell'industria dell'Unione
- (54) Il mercato dell'UE è un mercato allettante per le esportazioni statunitensi di biodiesel. Sulla base della banca dati GTA di cui al considerando 49, è stata calcolata una media semplice del prezzo all'esportazione verso tutte le destinazioni durante il PIR (cfr. il considerando 55), tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a causa delle notevoli differenze dei prezzi all'esportazione degli USA (come evidenziato anche nella tabella di cui al considerando 51), la Commissione ha escluso da questo calcolo tutti i paesi che per gli USA rappresentano una quota inferiore allo 0,1 % del volume totale delle vendite all'esportazione durante il PIR. Come indicato nella tabella di cui al considerando 51, i paesi con una quota superiore allo 0,1 % del volume complessivo delle esportazioni degli USA erano sei in totale (a parte l'UE);

- come risulta inoltre dalla stessa tabella, i prezzi medi all'esportazione più elevati sono praticati a paesi quali Canada e Norvegia, che ricevono il 92 % delle esportazioni totali degli USA. Come spiegato al considerando 53, il fatto che tali prezzi all'esportazione siano più elevati è dovuto al costo superiore della materia prima (come la canola);
- le esportazioni di biodiesel verso l'UE consisteranno prevalentemente in una combinazione di diversi tipi di biodiesel, tenuto conto dei vari climi presenti nell'UE. I biodiesel da utilizzare nell'Europa settentrionale sono principalmente quelli che presentano una maggiore resistenza alle basse temperature;
- il calcolo di una media semplice del prezzo all'esportazione ai fini della valutazione attuale offre quindi un'equa rappresentazione del prezzo medio che si osserverebbe sul mercato dell'Unione ed evita di attribuire un peso sproporzionato alle esportazioni verso Canada e Norvegia, tenuto conto della combinazione di tipi di biodiesel che sarebbero con ogni probabilità esportati nell'Unione, dove le condizioni climatiche variano ampiamente tra gli Stati membri.
- (55) Tenendo conto di tutti gli elementi di cui sopra, la Commissione ha calcolato un prezzo medio all'esportazione pari a 682 USD per tonnellata (617 EUR). Tale prezzo medio all'esportazione pari a 617 EUR è un prezzo fob al quale devono essere aggiunti i costi di nolo marittimo e di assicurazione per arrivare a un prezzo cif. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, tali costi sono stati stimati a circa 52 USD per tonnellata (47 EUR).
- (56) Secondo la Commissione l'importo di 47 EUR a tonnellata è un'indicazione ragionevole dei costi aggiuntivi di nolo marittimo e di assicurazione per altre destinazioni. Il prezzo medio all'esportazione degli USA verso paesi terzi è stato pertanto fissato a 617 EUR (fob), che, anche aggiungendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il dazio doganale esistente (6,5 %) (arrotondati in totale a 104 EUR a tonnellata per coprire anche alcune spese aggiuntive successive all'importazione) per le esportazioni dagli USA nell'UE (in totale circa 721 EUR), sarebbe di gran lunga inferiore al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione, pari a 771 EUR per tonnellata.
- (57) Questo dimostra quindi che i produttori esportatori degli USA sarebbero in grado di vendere ad un prezzo inferiore a 771 EUR a tonnellata per penetrare nel mercato dell'Unione, e che questo li motiverebbe a riorientare una parte delle esportazioni attualmente dirette a paesi terzi verso il mercato dell'Unione, più allettante in termini di prezzo rispetto ad altri mercati di paesi terzi.

3.3.4. Capacità inutilizzate

- (58) A causa della mancanza di collaborazione dei produttori degli USA, la Commissione ha stabilito la capacità produttiva degli USA sulla base delle informazioni disponibili sul sito web dell'*Energy Information Administration* (EIA) degli Stati Uniti.
- (59) I produttori di biodiesel degli USA devono riferire a tale autorità le loro capacità produttive effettive e previste (rispettivamente su base annuale e mensile), nonché la loro produzione, i fattori di produzione, le scorte e le vendite di biodiesel.

I dati dell'EIA indicano che la capacità dei produttori di biodiesel degli USA durante il PIR era pari a 8 412 000 tonnellate.

- (60) L'effettiva produzione di biodiesel negli USA durante il PIR è stata di 5 718 000 tonnellate (dati EIA), che corrisponde a un tasso di utilizzo degli impianti del 68 % e a una capacità inutilizzata del 32 %, ovvero circa 2 694 000 tonnellate. Questa notevole capacità inutilizzata dei produttori degli USA costituisce un incentivo ad aumentare la produzione di biodiesel e a venderlo a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione e potrebbe quindi essere utilizzata per rifornire il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. I produttori degli USA possono infatti aumentare con facilità la loro produzione e destinarla all'esportazione nell'UE, beneficiando in tal modo dell'aumento del tasso di utilizzo degli impianti e della riduzione del costo di produzione unitario. L'immissione sul mercato dell'Unione della produzione corrispondente alla capacità inutilizzata negli USA avrebbe un impatto significativo, in quanto ammonterebbe a quasi il 18 % del consumo dell'Unione durante il PIR.
- (61) Inoltre durante il PIR la produzione di biodiesel degli USA (5 718 000 tonnellate) è stata inferiore al consumo (5 934 000 tonnellate). Di conseguenza gli USA hanno importato più biodiesel di quanto ne abbiano esportato. Durante il PIR le importazioni totali sono ammontate a 629 000 tonnellate, contro 428 000 tonnellate di esportazioni totali. Tuttavia, se la capacità produttiva disponibile non è stata utilizzata per soddisfare la domanda interna durante il periodo in esame, è improbabile che detta capacità sia utilizzata a tal fine in futuro. La capacità produttiva degli USA riportata durante il PIR (8 412 000 tonnellate, cfr. considerando precedente) era notevolmente superiore al consumo interno. Ciò significa che, se si aprono nuove opportunità di mercato per le esportazioni, con ogni probabilità i produttori statunitensi sfrutteranno la loro capacità inutilizzata per le vendite all'esportazione anziché per il consumo interno.

- (62) È improbabile che la capacità inutilizzata sia destinata ad aumentare le esportazioni in paesi terzi diversi dall'UE. I grandi mercati dei paesi terzi (Brasile, Indonesia, Argentina, Cina, Thailandia) sono autosufficienti in termini di produzione interna di biodiesel e fino ad ora gli USA non hanno esportato grandi quantità in tali paesi, malgrado la capacità inutilizzata di cui dispongono. Non vi è motivo di ritenere che questa situazione cambierà nel futuro.
- (63) È quindi probabile che i produttori degli USA sfruttino una parte consistente della capacità inutilizzata per aumentare le vendite nell'UE, che rappresenta un mercato molto allettante, in quanto è il maggiore al mondo e presenta numerosi incentivi per il consumo di biodiesel.
 - 3.3.5. Elusione e pratiche di assorbimento
- (64) Come affermato al considerando 1, le misure antidumping istituite nel 2009 sono state eluse mediante trasbordi attraverso il Canada e modifiche della composizione della miscela. L'esistenza di tali pratiche dimostra l'interesse di alcuni produttori degli USA per il mercato dell'Unione anche dopo l'istituzione delle misure ed è pertanto considerata un'indicazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori di biodiesel statunitensi.
 - 3.3.6. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping
- (65) Il mercato dell'Unione è molto allettante, in quanto è il maggiore al mondo e presenta notevoli incentivi a livello dell'Unione e nazionale per il consumo di biodiesel. Ai produttori statunitensi converrebbe quindi sfruttare completamente la loro capacità inutilizzata e riorientare parte delle loro esportazioni da altri paesi terzi meno redditizi verso il mercato dell'Unione.
- (66) Sulla base della tabella di cui al considerando 51, la Commissione ha concluso che nel complesso i produttori statunitensi vendono in paesi terzi a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno.
- (67) A questo proposito, tenuto conto della notevole capacità inutilizzata dell'industria degli USA, abbinata all'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzo di vendita, in particolare rispetto al livello dei prezzi all'esportazione praticati dagli USA nei paesi terzi, e in considerazione delle passate pratiche di elusione accertate, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure in vigore, con ogni probabilità si verificherebbe la reiterazione di importazioni oggetto di dumping dagli USA.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (68) In base ai dati forniti dal richiedente, durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 49 produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (69) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata fissata a circa 14 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base delle informazioni fornite dall'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 19, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano il 17,5 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2. Consumo dell'Unione

- (70) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base di informazioni ottenute dall'industria e da Comext per i dati sulle importazioni.
- (71) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate) (14)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	13 843 702	15 444 700	15 762 282	16 955 685
Indice	100	112	114	122

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, Comext

(72) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il consumo di biodiesel nell'Unione, calcolato come somma delle importazioni di biodiesel e delle vendite complessive dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE, è aumentato del 22 %, ossia da 13,8 milioni di tonnellate nel 2017 a 16,9 milioni di tonnellate.

4.3. Importazioni dal paese interessato

- 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
- (73) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle informazioni fornite da Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base dei dati forniti dal richiedente per le vendite interne dell'industria dell'Unione e da Comext per i dati commerciali.
- (74) Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate), quota di mercato e prezzi (15)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	176	2 339	139	156
Indice	100	1 329	79	89
Quota di mercato (%)	0	0	0	0
Prezzo medio (EUR/ tonnellata)	1 243	972	1 269	1 812
Indice	100	78	102	146

Fonte: Comext, dati sulle vendite dell'industria dell'UE per il calcolo della quota di mercato

(75) Dall'istituzione delle misure nel 2009, le importazioni dagli USA sono virtualmente cessate e durante il PIR sono ammontate solo a 156 tonnellate (rispetto a oltre 1 137 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta iniziale).

⁽¹⁴⁾ Il consumo si basa sui dati dell'UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

⁽¹⁵⁾ Il volume delle importazioni si basa sui dati dell'UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

- 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
- (76) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame non vi sono state importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione che potessero essere utilizzate come base affidabile per il calcolo dell'undercutting.
- (77) Come alternativa, la Commissione ha calcolato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
 - 1) la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica (771 EUR/tonnellata); e
 - 2) il prezzo medio all'esportazione applicato dai produttori USA ai paesi terzi, debitamente adeguato per tenere conto dei costi di trasporto verso l'Unione e dei dazi doganali dell'UE (721 EUR/tonnellata cfr. considerando 56).
- (78) Dal confronto è risultato un undercutting pari al 6,4 %.

4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dagli USA

- (79) Durante il PIR le importazioni provenienti da paesi terzi sono ammontate a 3 750 000 tonnellate, ossia il 22 % circa del consumo totale dell'Unione. Le principali fonti delle importazioni di biodiesel diverse dagli USA sono state Argentina (24 % delle importazioni UE), Malesia (18 %), Singapore (13 %) e Indonesia (5 %).
- (80) Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di biodiesel provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi (16)

Paese		2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Argentina	Volume (in tonnellate)	355 782	1 467 325	873 325	905 781
	Indice	100	412	245	255
	Quota di mercato (%)	3	10	6	5
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	635	620	707	728
	Indice	100	98	111	115
Malesia	Volume (in tonnellate)	335 769	388 615	731 679	679 860
	Indice	100	116	218	202
	Quota di mercato (%)	2	3	5	4
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	952	813	669	730
	Indice	100	85	70	77

⁽¹⁶⁾ Le importazioni da paesi terzi si basano sui dati dell'UE-27, esclusi i dati relativi al Regno Unito in quanto Stato membro ma compresi i dati relativi al Regno Unito in quanto paese terzo.

Fonte: Comext, dati sulle vendite dell'industria dell'UE per il calcolo della quota di mercato

- (81) I dazi antidumping sulle importazioni da Argentina e Indonesia, due importanti paesi esportatori di biodiesel, sono stati eliminati nel 2018. Di conseguenza le importazioni da paesi terzi sono aumentate nel 2018 e si sono mantenute a un livello di circa 3,8 milioni di tonnellate nel 2019 e durante il PIR. Nel complesso le importazioni da paesi terzi diversi dagli USA sono aumentate del 145 % durante il periodo in esame. La loro quota di mercato è inoltre aumentata dall'11 % al 22 % nel periodo in esame.
- (82) Per quanto concerne i prezzi, la situazione varia da un paese all'altro.
- (83) Per quanto riguarda l'Argentina, la principale fonte di importazioni, nel febbraio 2019 la Commissione ha istituito misure antisovvenzioni definitive sulle importazioni di biodiesel da tale paese e in parallelo ha adottato una decisione con cui ha accettato impegni minimi sui prezzi da otto produttori argentini e dalla Camera argentina dei biocombustibili (CARBIO). Questo ha comportato un notevole aumento dei prezzi nel 2019 (del 14 % rispetto al 2018) e durante il PIR (del 17 % rispetto al 2018).
- (84) Per quanto riguarda l'Indonesia, nel 2019 la Commissione ha istituito dazi compensativi sulle importazioni di biodiesel oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia. Questo ha comportato una riduzione significativa delle importazioni provenienti dall'Indonesia nel 2020.

(85) Per quanto riguarda Indonesia e Malesia, i prezzi hanno registrato un calo. Nel contempo, per gli altri paesi terzi i prezzi erano in notevole aumento. Nel complesso i prezzi medi di vendita delle importazioni da paesi terzi diversi dagli USA sono aumentati dell'11 % durante il periodo in esame. Questo andamento è coerente con quello osservato per le importazioni provenienti dai paesi interessati nella tabella 3. L'andamento dei prezzi è tuttavia diverso rispetto ai prezzi di vendita dell'Unione sul mercato dell'Unione, di cui alla tabella 8. I prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione erano in calo, in linea con il calo dei costi di produzione. La conseguenza è che il divario di prezzo tra gli esportatori di paesi terzi e i produttori dell'Unione inclusi nel campione si è ridotto, il che ha aumentato la competitività dell'Industria dell'Unione.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni di carattere generale

- (86) La valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (87) Come indicato ai considerando 18 e 19, per la valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
- (88) Per la determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici sono stati valutati sulla base dei dati forniti dall'industria dell'UE e di altri dati macroeconomici settoriali, quali i dati FAO-OCSE. Gli indicatori microeconomici sono stati valutati sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (89) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (90) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2. Indicatori macroeconomici (17)

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(91) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione (in tonnellate)	12 639 715	13 166 083	13 931 438	13 984 220
Indice	100	104	110	111
Capacità produttiva (in tonnellate)	16 047 231	16 707 893	16 862 595	17 529 047
Indice	100	104	105	109
Utilizzo degli impianti (%)	79	79	83	80
Indice	100	100	105	101

Fonte: informazioni fornite dal richiedente e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

⁽¹⁷⁾ I dati macroeconomici si basano sui dati dall'UE-27, che escludono quelli relativi al Regno Unito.

- (92) La produzione dell'Unione è aumentata da 12,6 milioni di tonnellate nel 2017 a 14,0 milioni di tonnellate durante il PIR, con un incremento dell'11 % durante il periodo in esame. A fronte di un aumento dei consumi del 22 % nel periodo in esame, l'industria dell'Unione ha risposto positivamente aumentando la sua produzione.
- (93) Nel contempo la capacità produttiva è aumentata del 9 % nel periodo in esame, raggiungendo 17,5 milioni di tonnellate durante il PIR. L'industria dell'Unione sta sviluppando la propria capacità di far fronte a un aumento della domanda. Secondo una relazione (18), l'espansione della capacità riguarda principalmente la produzione di oli vegetali idrotrattati (HVO).
- (94) In conseguenza del contemporaneo incremento della produzione e della capacità produttiva, durante il periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile attorno all'80 %.
 - 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
- (95) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	12 305 049	11 988 560	11 962 754	13 190 560
Indice	100	97	97	107
Quota di mercato (%)	89	78	76	78
Indice	100	87	85	88

Fonte: informazioni fornite dal richiedente e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (96) Le vendite dell'Industria dell'Unione sul mercato dell'UE sono aumentate passando da 12,3 milioni di tonnellate nel 2017 a 13,2 milioni di tonnellate durante il PIR (+ 7 %).
- (97) Poiché il consumo nell'Unione è aumentato del 22 %, a causa del minore aumento del volume effettivo delle vendite, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita da circa l'89 % nel 2017 al 78 % durante il PIR. Tale riduzione della quota di mercato è collegata all'aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi, in particolare a partire dal 2018 (considerando 80).

4.5.2.3. Crescita

(98) Alcuni indicatori (produzione, capacità produttiva, vendite, occupazione) dimostrano una crescita positiva dell'industria dell'Unione durante il periodo considerato. Tale crescita è tuttavia moderata rispetto all'andamento del consumo di biodiesel nello stesso periodo. Di fatto la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita durante il periodo di riferimento.

⁽¹⁸⁾ USDA, Biofuels Annual report (GAIN report), 29 giugno 2020.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

ΙT

(99) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di addetti	2 643	3 126	3 527	3 909
Indice	100	118	133	148
Produttività (tonnellate/addetto)	4 782	4 211	3 950	3 577
Indice	100	88	83	75

Fonte: informazioni fornite dal richiedente e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione

- (100) Durante il periodo in esame, l'occupazione è passata da 2 643 a 3 909 addetti, registrando un aumento del 48 %.
- (101) Poiché la produzione è aumentata in misura minore (+ 11 %), questo dato si è concretizzato in un calo della produttività (– 25 %).
 - 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
- (102) Come spiegato al considerando 42, non è stato possibile procedere alla determinazione del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping.
- (103) Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione aveva evidenziato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Durante il periodo considerato nell'attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza il processo di ripresa è continuato, come dimostrato dall'andamento favorevole per l'industria dell'Unione dei principali indicatori di pregiudizio.
 - 4.5.3. Indicatori microeconomici (19)
 - 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
- (104) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/ tonnellata)	834	801	771	771
Indice	100	96	92	92

⁽¹¹) Gli indicatori microeconomici si basano sui dati dell'UE-28, che comprendono il Regno Unito. Poiché i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato un volume di vendite ridotto nel Regno Unito (circa l'1,1 % delle vendite medie nell'UE di tali produttori durante il PIR), l'impatto delle transazioni riguardanti il Regno Unito sulle risultanze relative al pregiudizio sembrerebbe essere minimo e le conclusioni sul pregiudizio notevole non sarebbero pertanto risultate diverse se si fossero utilizzati i dati relativi all'UE-27.

Prezzo medio degli oli vegetali (<i>Indice</i>)	100	86	81	86
Costo unitario di produzione (EUR/ tonnellata)	828	778	760	755
Indice	100	94	92	91

Fonte: società incluse nel campione, FAO per l'indice dei prezzi degli oli vegetali

- (105) Durante il periodo in esame il costo di produzione è diminuito del 9 % (da 828 EUR/tonnellata a 755 EUR/tonnellata). Questo è dovuto in parte al calo di prezzo degli oli vegetali nel corso di tale periodo. Benché non tutti i biocarburanti siano derivati da oli vegetali, il prezzo degli oli vegetali è un valido indicatore del prezzo del principale fattore produttivo per la produzione di biodiesel.
- (106) Il prezzo di vendita medio è diminuito dell'8 %, da 834 EUR/tonnellata nel 2017 a 771 EUR/tonnellata durante il PIR. Questo andamento può essere collegato al calo osservato nel prezzo di produzione.

4.5.3.2. Costo del lavoro

ΙT

(107) Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per addetto (EUR)	63 785	70 533	72 306	72 533
Indice	100	111	113	114

Fonte: società incluse nel campione

Fonte: società incluse nel campione

(108) Il costo medio del lavoro nelle società incluse nel campione è aumentato del 14 % durante il PIR. L'impatto di questa variazione è piuttosto limitato, poiché il costo del lavoro rappresenta solo il 3 % circa del costo totale di fabbricazione.

4.5.3.3. Scorte

(109) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali (in tonnellate)	99 868	126 345	124 567	114 216
Indice	100	127	125	114
Scorte finali in percentuale della produzione	0,8	1,0	0,9	0,8
Indice	100	121	113	103

- (110) Il livello delle scorte si è mantenuto stabile attorno all'1 % della produzione. Si tratta di un rapporto molto basso, che indica che l'industria è in grado di operare su richiesta, limitando le scorte. Ciò è necessario anche per evitare la degradazione del biodiesel.
 - 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
- (111) Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato)	0,96	2,13	1,78	2,84
Indice	100	223	186	297
Flusso di cassa (EUR)	45 139 254	10 723 312	54 431 877	58 021 678
Indice	100	24	121	129
Investimenti (EUR)	40 430 425	20 634 073	34 169 705	17 028 015
Indice	100	51	85	42
Utile sul capitale investito (%)	22	29	25	44
Indice	100	128	112	198

Fonte: società incluse nel campione

- (112) La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività si è mantenuta a un livello basso. Nel periodo in esame ha comunque evidenziato una tendenza leggermente positiva, passando dall'1 % al 3 %. Questo andamento è collegato al calo dei costi di produzione per le società incluse nel campione (– 9 %). Dietro questa media si cela comunque una notevole disparità tra i produttori dell'Unione inclusi nel campione, che comprendono anche alcune società che non registrano alcun profitto.
- (113) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha evidenziato un andamento positivo verso la fine del periodo in esame (nel 2019 e nel primo semestre del 2020), mentre nel 2018 aveva subito un brusco calo. Sul calo nel 2018 ha inciso principalmente la situazione specifica di una delle società incluse nel campione, caratterizzata da un modello aziendale particolare. Per le altre due società incluse nel campione l'andamento è stato relativamente stabile.
- (114) Gli investimenti nelle società incluse nel campione non presentano una tendenza chiara nel periodo in esame. Gli investimenti di una o dell'altra società inclusa nel campione o l'assenza degli stessi possono comportare oscillazioni del livello degli investimenti da un anno all'altro. Gli investimenti hanno rappresentato una quota compresa tra l'1 % e il 2 % circa del fatturato durante il periodo in esame, vale a dire una percentuale limitata.
- (115) L'utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento positivo e si è mantenuto elevato nel PIR. Tuttavia il fatto che il ROI sia elevato è dovuto principalmente al basso valore contabile netto degli investimenti anziché a profitti elevati.

4.6. Conclusioni sul pregiudizio

ΙT

- (116) Durante il periodo in esame, in un contesto di importazioni quasi inesistenti dagli USA, i volumi delle importazioni da paesi terzi sono aumentati in misura considerevole (del 145 %), ma ne è aumentato anche il livello dei prezzi (dell'11 %). Nel contempo, i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti (dell'8 %), in linea con un calo dei costi di produzione (del 9 %). La conseguenza è che il divario di prezzo tra gli esportatori di paesi terzi e i produttori dell'Unione inclusi nel campione si è ridotto, il che ha aumentato la competitività dell'industria dell'Unione.
- (117) Nel complesso gli indicatori di pregiudizio delineano un andamento positivo nel periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la produzione (+ 11 %), la capacità produttiva (+ 9 %) e le vendite (+ 7 %) e mostrano che l'industria del biodiesel dell'Unione si sta lentamente riprendendo dal pregiudizio subito in precedenza. Dall'analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che attualmente l'industria dell'Unione non sta subendo un pregiudizio notevole. Alcuni indicatori, in particolare la bassa redditività (≤ 3 %) indicano comunque che la sua situazione economica è ancora fragile.
- (118) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (119) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'eventuale esistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dagli USA in caso di scadenza delle misure.
- (120) A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata negli USA, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dagli USA in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull'industria dell'Unione, ivi compreso l'undercutting in assenza di misure antidumping.

5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata negli USA

(121) Come descritto al punto 3.3.4, le quantità che potrebbero essere esportate dai produttori di biodiesel degli USA sono significative rispetto alle dimensioni del mercato dell'Unione. Le capacità inutilizzate rappresentano infatti il 18 % del consumo dell'Unione durante il PIR. La Commissione ha pertanto concluso che le capacità inutilizzate disponibili sono considerevoli.

5.2. Probabile livello dei prezzi delle importazioni dagli USA in assenza di misure antidumping

(122) Come descritto al punto 3.3.2, sulla base dell'attuale politica dei prezzi sui mercati di esportazione dei paesi terzi, i produttori statunitensi esportavano nei principali mercati terzi a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati sul mercato interno degli USA. Come indicato ai considerando 77 e 78, tali prezzi sono anche, in media, inferiori del 6,4 % rispetto a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'UE. Tenendo conto del livello dei prezzi delle esportazioni dagli USA verso altri mercati terzi, esportare verso l'Unione è quindi potenzialmente molto più interessante per gli esportatori statunitensi. Inoltre, come indicato al punto 3.3.6, il mercato dell'Unione è molto allettante, in quanto è il maggiore al mondo e presenta notevoli incentivi a livello dell'Unione e nazionale per il consumo di biodiesel.

5.3. Probabili ripercussioni sull'industria dell'Unione

- (123) Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure, volumi ingenti di biodiesel oggetto di dumping proveniente dagli USA eserciterebbero una pressione al ribasso molto forte sui prezzi dell'Unione, con un impatto significativo sulla situazione economica dell'industria dell'UE. Ne consegue che molto probabilmente i volumi di produzione e di vendita dell'industria dell'Unione diminuirebbero e i profitti ridotti attualmente realizzati dall'industria si trasformerebbero in perdite.
- (124) La Commissione ha ulteriormente valutato il possibile impatto delle importazioni ipotizzando due possibili scenari in caso di scadenza delle misure, ossia 1) un'impennata delle importazioni dagli USA e 2) un calo dei prezzi nell'UE a causa della maggiore concorrenza, a parità di tutte le altre condizioni.

- (125) Nel primo scenario la Commissione ha ipotizzato due possibili livelli di importazioni dagli USA. In base alla prima opzione le importazioni dagli USA ritornerebbero ai loro volumi storici [durante il periodo dell'inchiesta iniziale (20)], ossia 1,1 milioni di tonnellate. In seguito all'aumento delle importazioni dagli USA e alla conseguente riduzione delle vendite dell'industria dell'UE, la redditività di quest'ultima scenderebbe di 0,14 punti percentuali, ossia da +2,84 % a +2,70 %. La seconda opzione ha tenuto conto del considerevole aumento delle dimensioni del mercato dell'UE, passato da 6,6 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta iniziale a 17 milioni di tonnellate durante il PIR (+ 158 %). In tale contesto, la Commissione ha ipotizzato una situazione di impennata delle importazioni, in cui la quota di mercato per gli USA equivarrebbe al 17,2 % come nel periodo dell'inchiesta iniziale. Ne conseguirebbe un calo della redditività dell'industria dell'Unione pari a 0,41 punti percentuali, da + 2,84 % a + 2,43 %. In entrambi i casi, l'impatto di un'impennata delle importazioni dagli USA, a prezzi costanti, può essere considerato piuttosto moderato. Questo aspetto è collegato alla quota elevata di costi variabili nell'industria del biodiesel.
- (126) Nel secondo scenario, il potenziale effetto di un calo dei prezzi è risultato altamente pregiudizievole. Nel caso in cui i prezzi dell'Unione calassero fino a raggiungere il livello dei prezzi all'esportazione degli USA verso paesi terzi (721 EUR/tonnellata), il profitto scenderebbe da + 2,84 % a 3,88 %. Nel caso di un calo dei prezzi dell'Unione pari al 10 %, ossia da 771 EUR/tonnellata a 694 EUR/tonnellata, il profitto si ridurrebbe da + 2,84 % a 7,94 %. In ogni caso, qualsiasi diminuzione del prezzo superiore al 2,9 % azzererebbe il profitto dell'industria dell'Unione.
- (127) In realtà, in caso di scadenza delle misure, molto probabilmente sul mercato si verificherebbe una combinazione dei due scenari sopra descritti. Si potrebbe prevedere in particolare l'ingresso nel mercato dell'Unione di volumi significativi di biodiesel originario degli USA a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. La conseguenza sarebbe una contrazione della quota di mercato e dei prezzi dell'industria dell'Unione. Ciò si tradurrebbe in perdite significative per l'industria dell'Unione.

5.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(128) Su questa base, e tenendo conto dell'attuale situazione di fragilità dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dagli USA a prezzi pregiudizievoli e il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

(129) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base si è presa in particolare considerazione l'esigenza di proteggere l'industria dagli effetti negativi del dumping pregiudizievole.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (130) In caso di scadenza delle misure in vigore l'industria dell'Unione si troverebbe sicuramente a far fronte a una crescente concorrenza sleale da parte dei produttori di biodiesel degli USA, il che con ogni probabilità interromperebbe bruscamente l'attuale processo di ripresa dell'industria dell'Unione.
- (131) La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (132) Nessun importatore si è opposto alla proroga delle misure.
- (133) Shell Trading Rotterdam ha affermato che le misure comporteranno un aumento dei prezzi in quanto limitano l'approvvigionamento del mercato dell'Unione. Ha anche rilevato la disponibilità di biodiesel proveniente da altri mercati.

⁽²⁰⁾ Dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

- (134) Le misure non sembrano influire in misura significativa sugli importatori, poiché sono disponibili fonti alternative di approvvigionamento. Questo è dimostrato dalla notevole quota di mercato delle importazioni da paesi terzi.
- (135) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non rappresenterebbe un danno significativo per l'interesse degli importatori.

6.3. Interesse degli utilizzatori

ΙT

- (136) La partecipazione degli utilizzatori all'inchiesta è stata limitata.
- (137) Due utilizzatori, Preem, la maggiore società svedese nel settore dei carburanti, e la società Valero Energy Ltd Ireland hanno affermato che la proroga delle misure rappresenterebbe un ostacolo diretto all'evoluzione «verde» del settore dei trasporti in Europa. Preem e Valero Energy Ltd Ireland hanno chiesto specificamente che l'HVO sia escluso dall'attuale definizione del prodotto, in quanto nei prossimi anni prevedono una carenza di HVO. La società Valero Energy Ltd Ireland ha fatto riferimento in modo specifico agli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili fissati per il settore dei trasporti per il 2030, affermando che data l'attuale produzione dell'UE non sarebbe possibile raggiungere tali obiettivi.
- (138) La Commissione ha osservato che i produttori dell'Unione dispongono della capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale e anche di capacità inutilizzata per soddisfare, ove necessario, le esportazioni e gli aumenti che possano verificarsi in futuro. Era inoltre troppo presto per valutare con certezza la probabilità che si verifichino carenze nel 2030, tenuto conto in particolare dei recenti ampliamenti della capacità produttiva dell'UE. Ciò premesso, la Commissione potrà trovarsi in una posizione più favorevole per valutare la situazione qualora le venga chiesto di svolgere un riesame in previsione della scadenza tra cinque anni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (139) Non vi sono indicazioni che le misure in vigore abbiano inciso negativamente sugli utilizzatori di biodiesel nell'Unione; in particolare, non vi è alcuna prova che le misure in vigore abbiano avuto un effetto negativo sulla loro redditività.
- (140) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe lesivo dell'interesse degli utilizzatori.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(141) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA.

7. MISURE ANTIDUMPING

- (142) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, ne consegue che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/676, dovrebbero essere mantenute.
- (143) Come indicato al considerando 1, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA sono stati estesi anche alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.
- (144) I dazi antidumping da mantenersi continueranno ad essere estesi alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.
- (145) I produttori esportatori del Canada che erano stati esonerati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 saranno esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento.

- (146) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (147) In virtù dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046del Parlamento europeo e del Consiglio (21), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

- 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 29), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 29), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 29), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 29), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 29), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 29), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 29), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 29), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 12), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 29, 3826 00 10 59, 3826 00 10 99) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 19).
- 2. I dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi:

Società	Dazio antidumping in EUR per tonnellata netta	Codice addizionale TARIC
Archer Daniels Midland Company, Decatur	68,6	A933
Cargill Inc., Wayzata	0	A934
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston	70,6	A935
Imperium Renewables Inc., Seattle	76,5	A936
Peter Cremer North America LP, Cincinnati	198,0	A937
World Energy Alternatives LLC, Boston	82,7	A939
Società elencate nell'allegato I	115,6	Cfr. allegato I
Tutte le altre società	172,2	A999

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

3. L'applicazione dell'aliquota individuale del dazio specificata per le società elencate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

⁽²¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- 4. Qualora una parte degli Stati Uniti d'America fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
- a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie degli Stati Uniti d'America, durante il periodo dell'inchiesta (1º aprile 2007 31 marzo 2008);
- b) non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e
- c) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta;

la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata.

Articolo 2

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 21), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 47 21), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 21), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 21), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 10), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826 00 10 20, 3826 00 10 50, 3826 00 10 89) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 11), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Canada	BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada	B107
Canada	DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nuova Scozia, Canada	C114
Canada	Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada	B108

Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, ossia un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710 19 47 30), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710 20 11 30), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710 20 16 30), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824 99 92 20) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826 00 90 30).

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2. L'applicazione dell'aliquota individuale del dazio specificata per le società elencate all'articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G Rue de la Loi 170, CHAR 04/034 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

IT

E-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dall'articolo 1.

Articolo 5

Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e pertanto il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (22), l'importo del dazio antidumping di cui agli articoli 1, 2 e 3 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021

Per la Commissione La presidente URSULA VON DER LEYEN

⁽²²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Denominazione sociale	Città	Codice addizionale TARIC
AG Processing Inc.	Omaha	A942
Alabama Clean Fuels Coalition Inc.	Birmingham	A940
American Made Fuels, Inc.	Canton	A940
Arkansas SoyEnergy Group	DeWitt	A940
Arlington Energy, LLC	Mansfield	A940
Athens Biodiesel, LLC	Athens	A940
Beacon Energy	Cleburne	A940
Biodiesel of Texas, Inc.	Denton	A940
BioDiesel One Ltd	Southington	A940
Buffalo Biodiesel, Inc	Tonawanda	A940
BullDog BioDiesel	Ellenwood	A940
Carbon Neutral Solutions, LLC	Mauldin	A940
Central Iowa Energy LLC	Newton	A940
Chesapeake Custom Chemical Corp.	Ridgeway	A940
Community Fuels	Stockton	A940
Delta BioFuels Inc.	Natchez	A940
Diamond Biofuels	Mazon	A940
Direct Fuels	Euless	A940
Eagle Creek Fuel Services, LLC	Baltimore	A940
Earl Fisher Bio Fuels	Chester	A940
East Fork Biodiesel LLC	Algona	A940
ECO Solutions, LLC	Chatsworth	A940
Ecogy Biofuels LLC	Tulsa	A940
ED&F Man Biofuels Inc.	New Orleans	A940
Freedom Biofuels Inc.	Madison	A940
Fuel & Lube, LLC	Richmond	A940
Fuel Bio	Elizabeth	A940
FUMPA Bio Fuels	Redwood Falls	A940
Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)	Houston	A940
Geo Green Fuels LLC	Houston	A940
Georgia Biofuels Corp.	Loganville	A940
Green River Biodiesel, Inc.	Moundville	A940
Griffin Industries Inc.	Cold Spring	A940

Denominazione sociale	Città	Codice addizionale TARIC
High Plains Bioenergy	Guymon	A940
Huish Detergents Inc.	Salt Lake City	A940
Incobrasa Industries Ltd.	Gilman	A940
Independence Renewable Energy Corp.	Perdue Hill	A940
Indiana Flex Fuels	LaPorte	A940
Innovation Fuels Inc.	Newark	A940
Iowa Renewable Energy LLC	Washington	A940
Johann Haltermann Ltd.	Houston	A940
Lake Erie Biofuels LLC	Erie	A940
Leland Organic Corporation	Leland	A940
Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC	Claypool	A940
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC	Claypool	A940
Memphis Biofuels, LLC	Memphis	A942
Middle Georgia Biofuels	East Dublin	A940
Middletown Biofuels LLC	Blairsville	A940
Musket Corporation	Oklahoma City	A940
New Fuel Company	Dallas	A940
North Mississippi Biodiesel	New Albany	A940
Northern Biodiesel, Inc.	Ontario	A940
Northwest Missouri Biofuels, LLC	St. Joseph	A940
Nova Biofuels Clinton County LLC	Clinton	A940
Nova Biosource	Senaca	A940
Organic Fuels Ltd.	Houston	A940
Organic Technologies	Coshocton	C482
Owensboro Grain Company LLC	Owensboro	A940
Paseo Cargill Energy, LLC	Kansas City	A940
Peach State Labs Inc.	Rome	A940
Perihelion Global, Inc.	Орр	A940
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.	Philadelphia	A940
Pinnacle Biofuels, Inc.	Crossett	A940
PK Biodiesel	Woodstock	A940
Pleasant Valley Biofuels, LLC	American Falls	A940
RBF Port Neches LLC	Houston	A940
Red Birch Energy, Inc.	Bassett	A940

ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e all'articolo 2, paragrafo 2:

- nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;
- la dichiarazione seguente:

ΙT

«Il sottoscritto certifica che il (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato o paesi interessati]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

ALLEGATO III

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

- nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;
- la seguente dichiarazione:

IT

«Il sottoscritto certifica che il (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] negli Stati Uniti d'America. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»